



# **Policy sulla tutela di minori e adulti vulnerabili**

## Sommario

1.	<i>INTRODUZIONE</i> .....	3
1.1	Riferimenti normativi.....	3
1.2	Inostri impegni.....	3
2.	<i>AMBITO DI APPLICAZIONE</i> .....	4
2.1	Definizioni.....	5
2.2	Standard .....	6
3.	<i>NORME DI CONDOTTA</i> .....	7
4.	<i>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTA VIOLAZIONE</i> .....	9
4.1	<i>I Focal Point</i> .....	9
4.2	Procedura di segnalazione .....	10
4.3	Modalità di gestione e risposta .....	11
	<b>MODULO DI SEGNALAZIONE</b> .....	<b>15</b>
	<b>Giuramento di riservatezza per i soggetti che svolgono l'indagine</b> .....	<b>18</b>

## 1. INTRODUZIONE

CEFA, Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura ETS, è un Ente di Terzo Settore con personalità giuridica e Organismo Non Governativo, fondato nel 1972 da operatori della cooperazione agricola emiliano-romagnola di ispirazione cristiana.

CEFA fonda l'organizzazione della propria attività, interna ed esterna, sul rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel pacchetto di procedure di cui è dotato.

**Obiettivo della Policy:** Lo scopo generale della Policy sulla tutela di minori e adulti vulnerabili (di seguito solo Policy) è **promuovere** e **garantire** i diritti dei/delle minori e degli adulti vulnerabili, definendo le procedure alle quali attenersi per ridurre i rischi di ogni forma di Sfruttamento e Abuso Sessuale (SEA) nell'espletamento delle nostre attività.

**Destinatari:** tutto lo staff di CEFA in Italia e all'estero, sia in orario che oltre l'orario di lavoro, tutti i partner, i collaboratori e le collaboratrici e tutti gli stakeholders dettagliati nella *Sezione 2 Ambito di applicazione*.

### 1.1 Riferimenti normativi

L'azione di CEFA in questo settore fa riferimento alla **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (*Convention on the Rights of the Child*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

L'articolo 1 della convenzione in questione definisce bambino/a ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo il caso in cui abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Il contenuto del presente documento di Policy si applica inoltre agli adulti vulnerabili. In mancanza di una definizione condivisa di adulto vulnerabile si fa riferimento alla **Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti** firmata dall'Italia e ripresa dal documento di lavoro del Parlamento Europeo sulla protezione degli adulti vulnerabili del 24.11.2015.

L'articolo 2 della convenzione definisce adulto vulnerabile colui o colei che necessita di tutela, individuandolo in chi abbia compiuto i diciotto anni (articolo 2, paragrafo 1) e presenti un'alterazione o insufficienza delle facoltà personali, tali da renderlo non in grado di provvedere a i propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1).

Questa definizione va contestualizzata alla varietà di contesti culturali e normativi in cui CEFA opera<sup>1</sup>.

### 1.2 Inostri impegni

CEFA assume nei confronti di minori e adulti vulnerabili i seguenti impegni:

---

<sup>1</sup> CEFA rinvia al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, l'art. 6 dispone: "L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati", rendendo possibile che la Corte di giustizia europea sia chiamata a pronunciarsi sul loro rispetto. Inoltre l'art. 2 nello specifico afferma: "L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore."

Sensibilizzazione: ci impegniamo ad assicurare che il personale, i volontari e le volontarie di CEFA e tutti i soggetti partner siano consapevoli delle problematiche legate all'abuso e allo sfruttamento sessuale e dei rischi per i minori e adulti vulnerabili a queste connessi. I minori e gli adulti vulnerabili e le loro famiglie verranno messi a conoscenza, nelle modalità più appropriate, delle regole di condotta che possono aspettarsi dal personale CEFA e di come possono eventualmente segnalare un presunto abuso.

Prevenzione: ci impegniamo ad assicurare che il personale di CEFA, i volontari e i soggetti partner minimizzino i rischi al fine di prevenire eventuali danni su minori e adulti vulnerabili. Si dovrà creare un ambiente in cui i diritti di minori e adulti vulnerabili siano sempre tutelati ed i possibili abusi prevenuti.

Segnalazione: ci impegniamo ad assicurare che il personale di CEFA, i volontari e le volontarie e tutti i soggetti partner abbiano chiaro quando è necessario segnalare un sospetto di possibile abuso e quali azioni intraprendere.

Risposta: ci impegniamo ad assicurare un intervento efficace in risposta ad ogni segnalazione di abuso supportando, tutelando e proteggendo il/la minore e l'adulto vulnerabile coinvolto.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- Questa Policy include requisiti obbligatori che si applicano a tutti gli aspetti e gli ambiti del lavoro di CEFA: gestione di progetti di sviluppo e di educazione alla cittadinanza, umanitari e di emergenza, raccolta fondi, azioni di sensibilizzazione, campagne, comunicazione.

Questa Policy si applica:

- Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, all'Organo di Vigilanza, al Revisore dei conti;
- A Direttore/Direttrice, Presidente e Vice-Presidenti;
- ai soci e alle socie del CEFA
- a tutto il personale di CEFA, dipendente e non dipendente, assunto con contratto di qualsivoglia natura (di seguito "il personale di CEFA"), a tirocinanti, a volontari e volontarie, anche in Servizio Civile;
- a donatori e donatrici, giornalisti/e, testimonial e a chiunque entri in diretto contatto con i progetti e le attività di CEFA in Italia e nei paesi esteri;
- al personale e ai/alle rappresentanti di soggetti partner e a qualunque altro individuo, gruppo o organizzazione che abbia relazioni di carattere formale/contrattuale con CEFA che implicino contatti diretti con minori o adulti vulnerabili in Italia e/o all'estero (di seguito "soggetti partner").

Il personale di CEFA, il personale di soggetti partner e i/le loro rappresentanti dovranno agire in accordo con questa Policy, sia nella vita professionale che in quella privata.

Il personale e i volontari e le volontarie di CEFA al momento della firma di un contratto di lavoro di qualsiasi tipo o nella definizione del proprio incarico volontario devono ricevere e comprendere

pienamente:

- la presente Policy;
- il Codice Etico;
- Il sistema disciplinare e sanzionatorio, approvato da CEFA e parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs 231/01 (Procedura 2)

Tutti i partner o altre organizzazioni che hanno un formale rapporto contrattuale con CEFA che prevede un contatto diretto con minori e adulti vulnerabili devono avere incluso nei loro contratti e accordi l'obbligo a rispettare:

- questa Policy in ogni sua forma e sapere come procedere in caso di necessità di segnalazione di un presunto abuso su minori e/o adulti vulnerabili;
- il Codice Etico;
- Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (art.6, D.Lgs 231/01 approvato e in uso).

La presente Policy è integrata dalla Policy sulle pari opportunità prevista dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottata dal CEFA.

## 2.1 Definizioni

Di seguito le principali definizioni, che rinviano al contenuto dello *Secretary-General's Bulletin* dedicato a *Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse*<sup>2</sup>:

- Minore: con questo termine ci si riferisce sia al bambino o alla bambina che all'adolescente, fino al compimento dei 18 anni.
- Adulto vulnerabile: persona fisica maggiorenne che si trova temporaneamente o definitivamente nell'incapacità di gestire la propria persona e/o il proprio patrimonio.
- Abuso: l'intrusione fisica effettiva o minaccia di natura sessuale, sia con la forza che in condizioni disuguali o coercitive.
- Sfruttamento sessuale: Reale o tentato abuso nei confronti di una persona in posizione di vulnerabilità, fiducia o verso cui sussista uno squilibrio di potere, a fini sessuali, ivi inclusi (ma non limitati a) i comportamenti volti a trarre profitto economico, sociale o politico dallo sfruttamento sessuale di un'altra persona.
- Survivor: con questo termine nella presente Policy viene indicata una persona che è, o è stata, sfruttata o abusata sessualmente.

CEFA ritiene che:

- ogni attività sessuale senza consenso è da considerarsi un abuso e un crimine;
- qualsiasi attività sessuale con un minore sotto i 18 anni di età, indipendentemente dal suo presunto consenso e dalle normative vigenti nel Paese in questione, è da considerarsi un abuso;
- qualsiasi attività sessuale con un adulto incapace di intendere e di volere e/o di esprimere il

---

<sup>2</sup>Bollettino del Segretario Generale delle NU ST/SGB/2003/13, 2003. Disponibile qui: <https://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13>

proprio consenso è da considerarsi un abuso e una violazione alla presente Policy ed al Codice Etico.

## **2.2 Standard**

I seguenti criteri definiscono gli standard di riferimento per un'appropriata implementazione della Policy e per il monitoraggio e la valutazione della sua implementazione. Questi criteri sono verificati periodicamente ed eventualmente aggiornati.

### **a) Diffusione e sensibilizzazione**

CEFA garantisce un'ampia diffusione della Policy e del Codice Etico. La diffusione deve includere primariamente il personale di CEFA, i volontari e le volontarie e il personale di soggetti partner e in particolare i/le minori, gli adulti vulnerabili e coloro che se ne prendono cura.

La diffusione è gestita in modo da assicurare che la Policy e il Codice Etico siano pienamente compresi; a tal fine può prevedersi l'utilizzo di traduzioni linguistiche e la produzione di materiali a misura di minore e adulto vulnerabile.

### **b) Selezione ed assunzione di personale**

L'assunzione e la selezione del personale deve riflettere l'impegno di CEFA per la tutela dei/delle minori e degli adulti vulnerabili, garantendo che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare con i minori e adulti vulnerabili.

I candidati e le candidate selezionati sono avvertiti della natura vincolante di questa Policy e del fatto che questa si applichi sia alla vita professionale che a quella privata e devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, di non avere procedimenti penali in corso o carichi pendenti in riferimento a reati in danno ai minori e adulti vulnerabili.

Tutte le persone che sottoscrivono un accordo di collaborazione con CEFA devono dichiarare di conoscere il Codice Etico di CEFA e la Policy PSEA di cui ha ricevuto una copia e che si impegna a rispettare. Tale impegno è parte integrante degli obblighi contrattuali assunti dal collaboratore/collaboratrice nei confronti della Committente.

Sono altresì avvertiti che, ai sensi dell'art. 25-bis del TU n. 313/2002 sul Casellario giudiziario, il datore di lavoro che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori e/o adulti vulnerabili, deve richiedere il certificato del casellario al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

### **c) Inclusione della Policy nei sistemi e nei processi gestionali**

La Policy deve essere inclusa in ogni sistema e processo di CEFA già esistente o futuro, che ha ricadute sulla tutela di minori e adulti vulnerabili, così da creare un ambiente nel quale i diritti dei/delle minori e degli adulti vulnerabili siano rispettati.

La Policy pertanto deve riflettersi sia nell'operato delle risorse umane, sia sulle modalità di gestione generale per indirizzare lo staff nella conduzione del proprio lavoro.

La mancata osservanza degli aspetti concernenti la Policy indicati in ciascuna di queste disposizioni deve essere considerata una violazione disciplinare, sanzionata in base al sistema disciplinare e sanzionatorio parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs 231/01, approvato da CEFA, e alla normativa del lavoro applicabile.

d) Valutazione e identificazione dei rischi

Tutte le attività condotte da CEFA che coinvolgono minori o adulti vulnerabili devono essere preventivamente valutate, per garantire che qualsiasi rischio per la tutela di minori e adulti vulnerabili sia identificato e siano sviluppati sistemi di controllo adeguati.

e) Formazione e sviluppo

Il personale di CEFA e il personale di soggetti partner devono essere supportati nello sviluppo di competenze, conoscenze ed esperienze sulla tutela dei/delle minori e degli adulti vulnerabili, adeguate al loro ruolo all'interno dell'organizzazione. Al personale che ha la responsabilità di dare seguito alle segnalazioni sullo sfruttamento sessuale e l'abuso viene assicurata una formazione specializzata perché possano accogliere e rispondere a tali segnalazioni.

Le informazioni di base della Policy e del Codice Etico devono essere incluse nella formazione iniziale e continuativa del personale.

f) Accordi con organizzazioni Partner e Formazione

I soggetti partner, che svolgono attività con minori e adulti vulnerabili, devono sviluppare procedure con standard simili o eventualmente adottare la presente Policy. Gli accordi coi partner, le cui attività hanno ricadute sui minori e adulti vulnerabili, devono rimandare in modo chiaro alla Policy.

CEFA si dota di una chiara pianificazione per sviluppare la capacità dei partner in questo settore, affinché sviluppino le politiche e procedure necessarie.

g) Informazione e comunicazione

Nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione CEFA pone la massima attenzione a non ledere la dignità e assicurare che i/le minori e gli adulti vulnerabili non siano esposti ad alcun possibile rischio.

### **3. NORME DI CONDOTTA**

Tutte le risorse umane di CEFA ETS e dei partner sono tenute a creare e mantenere un ambiente di lavoro che prevenga atti di SEA e promuova l'implementazione della presente Policy. I/Le manager a tutti i livelli hanno responsabilità nel supportare e sviluppare sistemi per mantenere tale ambiente.

In coerenza con il Codice Etico, il personale di CEFA non deve mai:

- 1) colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore o di un adulto vulnerabile;
- 2) avere atteggiamenti nei confronti del minore o adulto vulnerabile che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- 3) agire con comportamenti che siano di esempio negativo per il minore e per l'adulto vulnerabile;
- 4) impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi Paesi. Un'errata convinzione riguardo l'età di un minore non è da considerarsi come una difesa accettabile;
- 5) avere relazioni con minore o adulto vulnerabile che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso; o che sia legato da un vincolo di potere con il rappresentante dell'organismo;
- 6) agire in modi che possano essere abusivi o che possano porre il minore o adulto vulnerabile a rischio di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- 7) usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli inappropriati, offensivi o abusivi;
- 8) stabilire o intrattenere contatti "continuativi" con un minore o un adulto vulnerabile, beneficiari delle attività utilizzando strumenti di comunicazione personali (e-mail, chat, social network, etc.). Laddove possibile, andranno utilizzati esclusivamente strumenti e ambienti professionali di cui l'organizzazione è a conoscenza e, ove disponibile, linea telefonica fissa o cellulare di servizio per i contatti telefonici.
- 9) filmarsi o fotografarsi con un minore o un adulto vulnerabile in atteggiamenti equivoci, tali da poter essere verosimilmente valutati come prove di abuso;
- 10) permettere al minore o adulto vulnerabile con cui si lavora di dormire nella propria casa senza sorveglianza e autorizzazione preventiva del proprio diretto responsabile, salvo circostanze eccezionali ed in tal caso comunicarlo tempestivamente al diretto responsabile;
- 11) dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con un minore o adulto vulnerabile, con cui si lavora;
- 12) dare denaro o beni o altre utilità ad un minore o adulto vulnerabile al di fuori dei parametri e dagli scopi stabiliti dalle attività progettuali o senza che il proprio responsabile ne sia a conoscenza;
- 13) tollerare o partecipare a comportamenti del minore o adulto vulnerabile, che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- 14) agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore o adulto vulnerabile, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- 15) discriminare, trattare in modo differente o favorire un minore o adulto vulnerabile, escludendone altri.

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è che si devono evitare azioni o



comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei confronti dei minori e degli adulti vulnerabili.

#### Giurisdizione italiana in caso di reato commesso all'estero

Nei casi di abuso su minori, violenza sessuale e sfruttamento sessuale, l'art. 604 (fatto commesso all'estero) del codice penale italiano prevede che la normativa italiana e la giurisdizione italiana si applichino anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano.

## **4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTA VIOLAZIONE**

### **4.1 I Focal Point**

Il Consiglio di Amministrazione nomina due Focal Point, ossia i soggetti abilitati a raccogliere la segnalazione di una presunta violazione della presente policy, sia in Italia che all'estero, e ad avviare la procedura di indagine per accertare che il presunto abuso/sfruttamento sia effettivamente avvenuto. I Focal Point sono coadiuvati e riferiscono le segnalazioni pervenute all'Organo di Vigilanza. I Focal Point e Organo di Vigilanza costituiscono l'Organo di indagine, istituito dal Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante legale istituito in ogni paese estero in cui opera il CEFA sarà parte dell'Organo di indagine che rappresenterà davanti alle autorità giudiziarie locali ogni volta che se ne registri la necessità. Qualora il Rappresentante Legale sia coinvolto in prima persona nel fatto segnalato, non farà parte dell'Organo di indagine, che si comporrà soltanto da Focal Point e Organo di Vigilanza.

I Focal Point hanno il dovere di riportare l'indagine avviata al Presidente, consentendogli, laddove il presunto abuso sia avvenuto, di prendere eventuali misure idonee di concerto con il Consiglio di Amministrazione.

I Focal Point, al momento dell'accettazione della nomina, firmeranno il giuramento di riservatezza (allegato 2) che verrà conservato dall'Organo di Vigilanza.

Ogni presunta violazione della Policy deve essere segnalata e investigata in accordo con la Policy stessa e la relativa Procedura di segnalazione.

Ogni violazione della Policy costituisce un illecito disciplinare che potrà essere sanzionato anche con il recesso dal contratto di lavoro secondo quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio, approvato da CEFA e parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs 231/01 e dalla normativa sul lavoro applicabile.

Episodi di SEA da parte dello staff di CEFA ETS o delle organizzazioni partner costituiscono atti gravi di cattiva condotta e sono quindi motivo di risoluzione del rapporto di lavoro per le risorse umane di CEFA ETS e dell'accordo di partenariato nel caso di risorse umane delle organizzazioni partner.

Nel caso in cui una risorsa umana di CEFA ETS abbia dubbi o sospetti in merito ad abusi sessuali o sfruttamento da parte di un/a collega di lavoro, che sia o meno nella stessa organizzazione, deve segnalare gli stessi attraverso le procedure di segnalazione stabilite.

CEFA si impegna mettere a conoscenza della Policy e a fornire supporto e/o formazione secondo necessità tutto il personale, i/le volontari/e e i/le collaboratori/rici e tutti i soggetti (di cui al punto 2) a diretto contatto con i/le beneficiari/e.

## 4.2 Procedura di segnalazione

La **procedura di segnalazione** deve essere chiara, facilmente accessibile e deve garantire il rispetto del superiore interesse del/della minore e/o dell'adulto vulnerabile.

È fondamentale che, in questa fase, vengano assicurati due principi chiave:

- **La riservatezza:** non verrà reso pubblico il nome delle persone che hanno fatto la segnalazione, l'oggetto della segnalazione e l'identità della persona segnalata, salvo il caso di apertura di un procedimento penale da parte dell'Autorità giudiziaria. Tutto il materiale relativo a denunce e segnalazioni di presunti atti di SEA che coinvolgono risorse umane di CEFA, dei partner e/o esterni, compresa l'identità di chi denuncia e le circostanze relative all'osservazione del fatto, al sospetto o alla rivelazione del caso, sarà trattato con la massima riservatezza al fine di proteggere i diritti di tutte le persone coinvolte. I Focal point saranno responsabili dello sviluppo di un sistema di protezione dei dati per la registrazione, l'archiviazione e la condivisione delle informazioni relative ai casi di SEA e ai/alle survivors, nonché della protezione delle informazioni a livello di ufficio centrale. I dati non saranno condivisi con persone non autorizzate ovvero che non hanno firmato il giuramento di riservatezza per soggetti che partecipano all'indagine autorizzate e non riveleranno mai l'identità o caratteristiche che possono far identificare i/le survivors. Le informazioni relative a un/a survivors possono essere discusse per le finalità delle riunioni relative all'invio/riferimento dei casi o ad altri meccanismi di supporto, ma le informazioni identificative (incluso il nome della persona interessata) NON saranno divulgate ad altre organizzazioni o enti governativi.
- **la lealtà:** la persona segnalata che faccia parte del personale CEFA troverà il supporto dall'organizzazione nel massimo delle sue capacità e possibilità e, in virtù del principio giuridico di presunzione di non colpevolezza, sarà ritenuta innocente sino a prova contraria.

Tutto il personale di CEFA deve:

- promuovere un ambiente di apertura all'ascolto, in relazione a questioni che riguardano la tutela di minori e adulti vulnerabili, per facilitare l'esposizione di problematiche e/o segnalazioni circa presunti abusi;
- assicurare la condivisione e diffusione di un senso di responsabilità comune tra i membri del personale, anche volontario, in materia di tutela di minori e adulti vulnerabili;
- incoraggiare minori e adulti vulnerabili con cui si entra in contatto ad esporre problemi e preoccupazioni;
- rendere coscienti i genitori o tutori dei minori e adulti vulnerabili circa i loro diritti, ciò che è accettabile o inaccettabile;
- essere chiari verso genitori e tutori circa l'atteggiamento professionale che potranno aspettarsi dal personale di CEFA e chiarire nel dettaglio cosa si può fare in caso di problematiche relative ad abuso;
- essere vigili nell'identificare situazioni che possono comportare rischi per i minori e gli adulti vulnerabili e sappiano gestirle;
- riportare ogni preoccupazione sospetto o certezza circa un possibile abuso verso un minore o adulto vulnerabile;
- organizzare il lavoro ed il luogo di lavoro per le attività dove si prevede un contatto con minori

e adulti vulnerabili in modo tale da minimizzare i rischi.

Segnalazioni o dubbi su una specifica condotta possono essere rivolti ai Focal Point da diversi soggetti, tra cui il personale CEFA e/o delle organizzazioni partner, i/le volontari/e, i/le minori, le famiglie e i membri della comunità. Tutte le segnalazioni saranno prese in considerazione e analizzate. Fino al momento in cui un abuso non sia stato provato, si raccomanda di parlare di "caso sospetto".

Sono da considerarsi atti di SEA segnalabili tramite questa procedura atti perpetrati nei confronti di un/a beneficiario/a dei programmi CEFA sia da personale di CEFA, volontari/e, tirocinanti, consulenti, fornitori/appaltatori, collaboratori/rici di CEFA o di un suo partner, sia da persone della comunità non afferenti a queste categorie.

Una volta ritenuto che ci sia un sospetto di SEA, il/la denunciante deve segnalare il caso ai Focal Point entro 24 ore dal momento in cui sorge la preoccupazione o il sospetto utilizzando il form preposto (allegato 1), dove andranno inserite informazioni su quello che è successo, la data il luogo e il nome del testimone.

Il form di segnalazione andrà inviato alla mail [report@cefa.org](mailto:report@cefa.org).

Qualora una risorsa umana di CEFA dovesse venire a conoscenza da terze persone di un sospetto di caso di SEA, è tenuto a segnalare ai Focal Point il dubbio tramite il form preposto, anche se non è stato testimone diretto.

Tutti i soggetti a cui si applica la presente Policy hanno l'obbligo di segnalare gli abusi e non è tollerata alcuna forma di coercizione, intimidazione, ritorsione o rappresaglia nei loro confronti, anche nei casi in cui si fornisca informazioni o assistenza in un'indagine.

#### ***4.3 Modalità di gestione e risposta***

Una volta che la segnalazione sarà stata ricevuta dai Focal Point seguirà degli step prestabiliti e verrà avviata un'indagine riservata, approfondita, immediata e imparziale, gestita dai Focal Point coadiuvati dall'Organo di Vigilanza, dopo aver informato Direzione e Presidenza, e che consisterà nelle seguenti azioni:

- 1) Raccogliere le informazioni e la documentazione sull'accaduto;
- 2) Eseguire un'indagine interna a partire dai colloqui con survivor e testimoni;
- 3) Sospendere temporaneamente la persona oggetto della segnalazione dalle sue attività, se inerenti ai progetti con minori e adulti vulnerabili, durante il corso delle indagini;
- 4) Informare la persona interessata delle segnalazioni che gli sono state mosse contro;
- 5) Dare l'opportunità al sospettato di presentare la propria versione degli eventi in questione, prima che ogni determinazione di colpevolezza o innocenza venga raggiunta;
- 6) Garantire che la vittima riceva protezione e sostegno psicologico e socio-economico (se ed in misura necessaria);
- 7) Assicurare che chi ha fatto la segnalazione sia informato sull'andamento della procedura attivata;
- 8) Laddove si configuri un'ipotesi di reato, riportare la segnalazione all'Autorità competente.

#### **Modalità di colloqui con i/le survivor**

La ripetizione dei colloqui con i/le survivors può contribuire ad aggravare il trauma da questi/e vissuto. Pertanto, è necessario un coordinamento con tutte le parti interessate per evitare la

duplicazione dei colloqui. Quando si intervistano sopravvissuti/e a presunti atti di SEA si devono osservare i seguenti protocolli:

- I/le survivor saranno informati sullo scopo del colloquio e prima che questo avvenga deve essere richiesto il loro consenso informato.
- Gli/Le intervistatori/rice assicureranno che i/le survivor si sentano sempre al sicuro.
- I colloqui non devono essere condotti in spazi che possano creare sospetti tra gli estranei (incluse le autorità, i membri della comunità, ecc.).
- Saranno fatti tutti gli sforzi per assicurare che i/le survivor non si sentano in pericolo e/o vulnerabili durante il colloquio.
- Le tecniche e le metodologie di intervista dovrebbero essere adeguate all'età, alla cultura e al genere dell'intervistato/a.
- Per quanto possibile, i colloqui di follow-up saranno condotti dallo/a stesso/a intervistatore/rice.
- I/Le survivor saranno informati/e di tutte le possibili fasi e degli obblighi del procedimento, compreso l'invio/il riferimento a servizi/autorità esterni/e per l'assistenza e l'eventuale indagine.
- Gli/Le intervistatori/rice devono sempre garantire il rispetto del principio del "Non nuocere".

Saranno prese misure appropriate per garantire la sicurezza e la protezione dei/lle survivor, così come dei presunti autori di SEA e di chi denuncia, se diverso/a dal/dai survivor. In caso di conflitto di interessi tra il/la survivor e un'altra parte coinvolta, la volontà del/lla survivor deve essere l'elemento principale da tenere in considerazione nella gestione del caso, in particolare quando c'è il rischio di ulteriori danni fisici e/o emotivi.

#### **Indirizzamento dei/lle sopravvissuti/e a enti di cura e assistenza**

CEFA metterà in campo meccanismi adeguati a garantire che i/le survivor abbiano un accesso tempestivo e appropriato ad assistenza e cure complete. I Focal Point, in collaborazione con il/la rappresentante paese, organizzeranno un piano di assistenza e di attivazione di servizi locali sia tra quelli precedentemente identificati nella Procedure di Sicurezza del paese, sia eventualmente mappandone di nuovi e più idonei per rispondere al caso specifico di SEA.

#### **Gestione dell'indagine sui sospetti di SEA**

CASO 1: Qualora fosse stabilito che il caso di SEA sussista e sia stato presumibilmente commesso da un soggetto **NON** facente parte del personale di CEFA (inclusi/e volontari/e, tirocinanti, stagisti/e, consulenti, collaboratori e collaboratrici) o del personale dei partner, il caso segnalato andrà riferito e denunciato alle autorità esterne a CEFA competenti territorialmente. Se il caso di SEA coinvolge un/a altro/a operatore/rice della cooperazione allo sviluppo e/o umanitario/a al di fuori di CEFA e dei suoi partner, prima di contattare le autorità competenti, la Direzione di CEFA contatterà la persona deputata alla PSEA all'interno dell'organizzazione.

CASO 2: Qualora fosse stabilito che il caso di SEA sussista e sia stato presumibilmente commesso da un soggetto facente parte del personale di CEFA (inclusi/e volontari/e, tirocinanti, stagisti/e, consulenti, collaboratori e collaboratrici) o del personale dei partner, oltre a riferire e denunciare il fatto alle autorità esterne a CEFA competenti territorialmente, verrà fatta partire anche un'indagine interna che prenderà avvio entro 24h dall'arrivo tramite apposito form della segnalazione e che procederà secondo i seguenti passaggi:

- Le risorse umane di CEFA coinvolte nel caso saranno immediatamente sospese a stipendio pieno e non avranno più contatti con i/le beneficiari/e fino al completamento di tutte le indagini.
- La persona interessata sarà informata delle segnalazioni che gli sono state mosse contro e, nel caso di un sospetto che si possa configurare come reato penale, del fatto che il caso potrà essere trasmesso alle autorità locali competenti per ulteriori indagini.
- Nelle prime 48/72 ore dalla segnalazione, i Focal Point, coadiuvati dalla Direzione e dall'Organo di Vigilanza, realizzeranno una prima verifica, raccoglieranno le informazioni disponibili, ascolteranno e valuteranno le condizioni del o della survivor. Qualora sia uno dei Focal Point ad essere coinvolto come parte in causa, la Direzione nominerà una persona terza per compiere questo primo accertamento.
- Se il risultato del primo accertamento richiede un'indagine approfondita, verrà convocato il Comitato di Presidenza di CEFA per proseguire l'indagine e decidere se il caso debba essere trasmesso alle autorità competenti territorialmente. I membri del Comitato di Presidenza firmeranno a loro volta il Giuramento di riservatezza. Tutti i documenti e i dati raccolti saranno conservati e archiviati secondo i protocolli di protezione dei dati di CEFA.
- Qualora sia ritenuto necessario, il Comitato di presidenza informerà gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, che firmeranno loro volta il Giuramento di riservatezza.
- Qualora il caso coinvolga personale di un partner di CEFA, la Direzione di CEFA informerà la persona deputata alla PSEA, o chi di dovere, all'interno dell'organizzazione partner e chiederà di essere tenuta aggiornata sullo svolgimento dell'indagine presso l'organizzazione partner. Qualora la segnalazione venga gestita in modo inappropriato, CEFA si riserva di attivare il ritiro del finanziamento, la rescissione dell'accordo di partenariato e, a seconda del tipo di reato sospettato, il caso può essere segnalato al donatore.
- Se si ritiene che una risorsa umana di CEFA abbia violato la presente Policy o il Codice Etico, verranno prese misure immediate che possono includere:
  - Nel caso del personale dipendente o di collaboratori o collaboratrici azioni disciplinari, financo il licenziamento. Nel caso in cui la persona stia operando all'estero, verrà invitato a proprie spese al rientro nel paese di residenza, dove verrà eventualmente sporta la necessaria denuncia.
  - Nel caso di volontari, volontarie, tirocinanti o stagisti/e, consulenti e fornitori, la collaborazione con CEFA cesserà immediatamente. Nel caso in cui la persona stia operando all'estero, verrà invitato al rientro a proprie spese nel paese di residenza, dove verrà eventualmente sporta la necessaria denuncia.
- In tutte le circostanze e fattispecie, il caso può essere trasmesso alla polizia o alle autorità locali per il procedimento penale qualora sia stato commesso un possibile reato. La decisione di inoltrare il caso alla polizia o alle autorità locali per la prosecuzione del procedimento penale deve essere presa solo se il/la survivor dà il suo consenso informato e se si ritiene, dopo aver analizzato i rischi, che ciò sia nel suo migliore interesse.
- Le informazioni sull'esito dell'indagine e le azioni intraprese saranno registrate e conservate secondo i protocolli di protezione dei dati.
- Le conclusioni negative di un'indagine devono poter essere impugnate mediante appello al Consiglio di Amministrazione di CEFA.
- Tutte le parti interessate saranno messe al corrente tempestivamente dei procedimenti di CEFA, dell'esito dell'indagine e delle azioni intraprese.
- Le comunicazioni con i media saranno gestite esclusivamente dall'Ufficio Comunicazione di CEFA presso la sede di Bologna, che sarà costantemente guidata dal Comitato di Presidenza.
- Al termine dell'indagine, il Comitato di Presidenza, insieme con i Focal Point, stileranno

un'analisi di come è stato gestito il caso di SEA e si valuterà se rafforzare, modificare, integrare la presente policy alla luce di quanto emerso.

- Un rapporto finale sull'indagine e sulle azioni intraprese sarà presentato al Consiglio di Amministrazione di CEFA.

**MODULO DI SEGNALAZIONE  
CONFIDENZIALE**

**CHI SEI  
WHO YOU ARE  
A PROPOS DE VOUS**

**Nome - Cognome - Email - Telefono**  
Name - Surname - E-mail address - Phone number  
Nom - Prénom - Adresse e-mail - Numéro de téléphone

---

---

---

**Che tipo di rapporto ti lega a CEFA:**  
Your relationship with CEFA:  
Votre relation avec CEFA:

---

---

---

**Che tipo di rapporto hai con il/la minore o adulto vulnerabile - se rilevante:**  
Your relationship to the child or vulnerable adult concerned- if relevant:  
Votre relation avec l'enfant ou l'adulte vulnérable concerné - le cas échéant :

---

---

---

---

**IL MINORE O ADULTO VULNERABILE  
ABOUT THE CHILD/VULNERABLE ADULT  
À PROPOS DE L'ENFANT/ADULT VULNÉRABLE**

**Nome**  
Name  
Prénom

---

---

**Età e data di nascita**  
Age and Date of Birth  
Âge et date de naissance

---

---

**Nome della persona con cui vive/ referente/tutor?**

Who does he/she live with?  
Avec qui vit-il ?

---

---

---

**Indirizzo - Nazionalità\_ numero di telefono se disponibile:**  
Address/place of residence - nationality - (and telephone no. if available):  
Adresse/lieu de résidence - nationalité - (et numéro de téléphone si disponible) :

---

---

**LA TUA PREOCCUPAZIONE  
ABOUT YOUR CONCERN  
À PROPOS DE VOTRE PRÉOCCUPATION**

**Stai riportando una tua preoccupazione oppure quella di qualcun altro? Scrivi i dettagli:**  
Are you reporting your own concern or passing on those of someone else? Give details:  
Signalez vos propres inquiétudes ou transmettez-vous celles de quelqu'un d'autre? Donnez des détails:

---

---

---

---

**Breve descrizione di cosa ti ha portato ad essere preoccupato (include le date e l'ora di ogni specifico avvenimento):**

Brief description of what has prompted the concerns (include dates and times of any specific incident):

Brève description de ce qui a suscité les préoccupations (inclure les dates et heures de tout incident spécifique):

---

---

---

---

**Le tue osservazioni: Segnali fisici, comportamentali o indiretti?**

Observations made by you: Physical signs? Behavioral signs? Indirect signs?

Observations faites par vous: Signaux physiques? Signaux comportementaux ? Signaux indirects ?

---

---

---

---

**Hai mai parlato con il minore/adulto vulnerabile in questione? Se sì, cosa vi siete detti?**

Have you ever spoken to the child/vulnerable adult? If so what was said?

Avez-vous jamais parlé à l'enfant/adulte vulnérable ? Si oui, quel était le sujet de la conversation ?

---

---

---

---

**Qualcuno è stato sospettato/ segnalato di essere l'abusante? Se sì, fornisci dei dettagli:**



Has anybody been alleged to be the abuser? If so, give details:

Quelqu'un a-t-il été soupçonné/signalé comme étant l'agresseur ? Si oui, précisez :

---

---

---

**Hai consultato la polizia o riportato l'accaduto a qualcuno? Se sì, fornisci i dettagli (Nome, Organizzazione, data e ora):**

Have you consulted a government department or any other agency, or reported this to anyone else? Give details (name of person, organisation, date and time):

Avez-vous consulté la police ou tout autre organisme pertinent, ou signalé cela à quelqu'un ?  
Donnez des détails (nom de la personne, organisation, date et heure) :

---

---

---

---

**Il Minore/ l'adulto vulnerabile ha bisogno di un consulto medico?**

Does he/she require any medical attention?

Le mineur/adulte vulnérable a-t-il besoin de soins médicaux ?

---

---

---

---

**CEFA assicura informazioni sull'andamento della procedura attivata.**

CEFA will inform you about the reporting status.

Le CEFA vous informera de l'état d'avancement de votre déclaration.

**CEFA utilizzerà i dati personali raccolti esclusivamente per dare seguito alla procedura di gestione della segnalazione di abuso descritta nel documento "Policy sulla tutela di minori e adulti vulnerabili".**

**CEFA uses your personal data only for the abuse reporting procedure described in the document "Children and vulnerable adults protection Policy".**

**CEFA utilisera vos données personnelles uniquement pour la procédure de signalement des abus décrite dans le document « Politique de protection des enfants et des adultes vulnérables ».**

**Il trattamento dei dati personali avverrà in base alla normativa italiana vigente, Art. 13, D. Lgs 196/2003.**

Personal data are processed in compliance with the Italian law (Art. 13, D. Lgs 196/2003).

Les données personnelles sont traitées conformément à la loi italienne (art. 13, D. Lgs 196/2003).

**Firma/Signature**

**Data/Date**

---

---

*GIURAMENTO allegato 2*

**Giuramento di riservatezza per i soggetti che svolgono l'indagine**

Io sottoscritto/a, con la presente mi impegno a esercitare la massima discrezione in merito al mio coinvolgimento nell'indagine condotta da CEFA. Terrò segrete tutte le informazioni di cui verrò a conoscenza in virtù delle mie attività per conto dell'Organo di Indagine. Non utilizzerò tali informazioni per interessi privati o per favorire o danneggiare terzi.

Sono consapevole che la presente dichiarazione resterà valida anche dopo il termine del mio incarico all'interno dell'Organo di Indagine. Sono inoltre consapevole che la divulgazione di informazioni riservate a persone non autorizzate a riceverle può costituire una condotta scorretta e che l'originale firmato della presente dichiarazione sarà conservato nel relativo fascicolo d'indagine.

Nome:

Ruolo in CEFA:

Ruolo nell'indagine:

Luogo e data:

Firma:

*Da compilare da un/a componente dell'Organo di Indagine davanti al/la quale viene prestato il giuramento di riservatezza:*

Numero del caso segnalato/paese di intervento:

Nome:

Ruolo in CEFA:

Ruolo nell'indagine:

Luogo e data:

Firma: